

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO PELLEGRIN

ALLEGATO ALL'ATTO N° 6555
REGISTRATO a UDINE il **28.01.2022** -
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -
IL FUNZIONARIO
Manuel Polito

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (Codice del Terzo settore, da qui in avanti indicato con l'acronimo CTS) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO PELLEGRIN - APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'acronimo APS, Associazione di Promozione Sociale, potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, quando operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montereale Valcellina. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito comunale non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

2. L'Associazione opera nei seguenti settori, di cui all'art. 5 del CTS:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) favorire, con intento curioso e critico, la circolazione delle idee e delle conoscenze per portare un contributo alla crescita culturale della comunità;
- b) approfondire e valorizzare - con un'impostazione non localistica - gli aspetti naturalistici, della sedimentazione storico culturale, della relazione sociale di San Leonardo e dell'ambiente del Cellina.

Art. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, laboratori e iniziative affini; di mostre, proiezioni, iniziative musicali e teatrali, eventi delle nuove tecnologie;
- b) ideazione di proposte progettuali;
- c) realizzazione di materiale multimediale e sua eventuale diffusione;
- d) attivazione di percorsi di ricerca, raccolta e studio delle testimonianze materiali e intellettuali, favorendone l'eventuale conservazione; di collaborazioni con persone, associazioni, enti - pubblici e privati - e in particolare con la biblioteca civica comunale;
- e) partecipazione a progetti cooperativi in associazione con altre organizzazioni con finalità analoghe.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.



3. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.4 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale – di norma rappresentate dal presidente – che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art.6 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. L'Organo di Amministrazione decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente

documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.11 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
 - e) l'Organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione, funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato a mezzo delega scritta e firmata. Sono ammesse fino a un massimo di tre deleghe per associato.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante. L'eventuale non recuperabile interruzione del collegamento sospende la riunione e restano valide le decisioni prese fino a quel momento.
 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
- g) eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 – Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 – Organo di Amministrazione: composizione, durata in carica, potere

1. L'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. Gli Amministratori durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.17 – Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire agli Amministratori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori. L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Amministratore individuato tra i presenti.

4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- c) nominare il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario-tesoriere gestisce i libri sociali, il flusso della tesoreria e svolge le mansioni delegategli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art.19 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Amministratore si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi o, in via subordinata, per cooptazione fra i soci da ratificare alla prima Assemblea ordinaria utile. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Amministratori, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, dura in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Amministratore.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, quello cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art.30 del CTS l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo.

Art.23 – Organo di revisione

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art.31 del CTS l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di revisione.

Art.24 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, quando nominati.

2. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.25 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato potrà prenderne visione.

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

il segretario-tesoriere
Lucio De Conto

Lucio De Conto

il Presidente
Rosolino Di Stefano

Rosolino Di Stefano

Art. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, laboratori e iniziative simili; di mostre, proiezioni, iniziative musicali e teatrali, eventi della nuova tecnologia;
- b) ideazione di proposte progettuali;
- c) realizzazione di materiale multimediale e sua eventuale diffusione;
- d) attivazione di percorsi di ricerca, raccolta e studio delle testimonianze materiali e intellettuali, favorendo l'eventuale conservazione, di collaborazioni con persone, associazioni, enti - pubblici e privati - e in particolare con la biblioteca civica comunale;
- e) partecipazione a progetti cooperativi in associazione con altre organizzazioni con finalità analoghe.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal presente Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

